



Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine

A.C. 2576

Dossier n° 182 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
15 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2576
Titolo:	Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	36
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** definisce le **finalità e l'ambito di applicazione** del disegno di legge in esame.

In particolare il **comma 1** prevede che la legge in esame reca le definizioni e classificazioni concernenti le varie tipologie di piscine, individua i requisiti relativi alla sicurezza, agli aspetti igienico-sanitari, alla dotazione degli impianti e alla gestione e stabilisce i controlli e le sanzioni applicabili per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori.

Viene in ogni caso fatta salva la vigente normativa di settore in tema di controlli, requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali, qualora essa assicuri un livello di protezione maggiore rispetto alla legge in esame.

Il **comma 2** definisce le finalità perseguite dal provvedimento in esame, individuate nella tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale.

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, adottano gli interventi necessari per il perseguimento delle finalità della legge, ciascuno in base alle proprie competenze. Viene inoltre specificato che le disposizioni della legge in esame si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione (**comma 3**).

Il **comma 4** infine esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame le piscine termali, o alimentate con acque termali, nonché le piscine la cui titolarità o gestione siano esercitate da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico o dalla società Sport e salute Spa, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzazione promiscua per finalità sportive, ricreative o termali.

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, ha una **funzione definitoria**, esplicitando il significato di una serie di termini utilizzati nel provvedimento e, più nello specifico, delle diverse tipologie di piscine (lettere da a) a e)), di **idromassaggio** (lettera f)), di **acqua dolce idonea a uso natatorio** (lettera g), di **area per i frequentatori** (lettera h), di **area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari** (lettera i), di **bagnanti** (lettera l), di **frequentatori** (lettera m), di **gestore della piscina** (lettera n), dei **vari tipi di controlli** (lettere o-q)).

L'**articolo 3 (commi 1-6)** definisce e specifica la **classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso**, individuando varie tipologie nell'ambito delle due macrocategorie **delle piscine destinate ad un'utenza pubblica (Categoria A)** e **delle piscine domestiche (Categoria B)**.

L'**articolo 4, al comma 1**, prevede che le piscine possano essere approvvigionate con determinate tipologie di acque, vale a dire: **acque destinate al consumo umano (lettera a)**, **acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo (lettera b)**, **acqua di mare (lettera c)**, **acqua superficiale limitatamente alle piscine naturali (lettera d)**.

L'**articolo 4, comma 2**, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente.

L'**articolo 5** definisce l'**ambito di applicazione del Capo III** del disegno di legge in esame, relativo alle piscine destinate a un'utenza pubblica.

L'**articolo 6** individua le **tipologie di acqua** da utilizzare per l'**approvvigionamento dell'acqua delle piscine**: acqua destinata al consumo umano, acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, acqua di mare, acqua superficiale (**comma 1**). Inoltre, prevede la possibilità per le **regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano di individuare **ulteriori requisiti relativi all'acqua delle piscine**, in base a quelli già presenti nell'Allegato 2 del disegno di legge in esame (**comma 2**) e dispone che le **docce e i lavandini dei servizi igienici** sono alimentati con acqua destinata al consumo umano (**comma 3**). Infine, disciplina il controllo del mantenimento delle caratteristiche di **idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo** (**comma 4**) e il controllo del rispetto dei **requisiti di conformità dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino** (**comma 5**).

L'**articolo 7** definisce le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti che frequentano piscine. In particolare, le piscine devono essere progettate e realizzate in modo da assicurare un utilizzo sicuro e una corretta pulizia di tutte le aree, nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa antincendio (**comma 1**). Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla legge, si continua ad applicare la disciplina nazionale e regionale già in vigore (**comma 2**). Le Regioni e le Province autonome definiscono i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento, seguendo le specifiche norme UNI EN (**comma 3**). Se per la costruzione di una piscina sono necessari titoli edilizi, il progetto presentato deve rispettare anche tutti i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 7 (**comma 4**).

L'**articolo 8, comma 1**, prevede che le piscine pubbliche e ricreative siano dotate di un apposito locale dotato di presidi e attrezzature di primo soccorso, ivi compreso un defibrillatore automatico esterno (DAE). Il **comma 2** prevede l'obbligo di assicurare un sistema rapido di primo soccorso e la dotazione del DAE nelle piscine ad uso collettivo con accesso limitato, gratuito o a pagamento.

L'**articolo 9, commi 1, 5 e 6**, individua i criteri per i parametri dei requisiti igienico-ambientali, tecnologici e per il trattamento dell'acqua.

L'**articolo 9, al comma 2**, prevede che il gestore della piscina, avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, effettui la valutazione dei rischi e rediga il relativo documento, nel quale sono analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina.

Il **comma 3** rimette alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate ad intervenire con proprie leggi e regolamenti, la disciplina del contenuto del documento di valutazione dei rischi in relazione a taluni aspetti specifici riguardanti le caratteristiche delle differenti tipologie di impianti, coinvolti, in particolare, nel trattamento dell'acqua e dell'aria.

Il **comma 4** rimette al responsabile della piscina il compito di assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina e di effettuare la valutazione del rischio ogniqualvolta gli impianti vengano modificati.

L'**articolo 10** stabilisce che i **requisiti igienici e ambientali delle piscine** sono individuati dall'**Allegato 1** al disegno di legge in esame e specifica, inoltre, che tali requisiti si riferiscono, oltre che alle caratteristiche delle acque, anche alle **condizioni termo-igrometriche, di ventilazione, illuminotecniche e acustiche**.

L'**articolo 11** stabilisce che il **numero massimo di bagnanti e di frequentatori** delle piscine è determinato dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e di Bolzano, in relazione alle diverse tipologie di vasche e categorie di piscine, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza (**commi 1 e 2**). Inoltre, dispone che le piscine siano dotate di **sistemi in grado di rilevare il numero massimo di frequentatori e di interdire l'accesso di ulteriori utenti** nel caso di raggiungimento del numero massimo consentito (**comma 3**). Infine, prevede l'**applicazione del valore inferiore per la determinazione della capienza massima ammissibile**, nei casi di difformità tra il numero massimo stabilito dalla licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quello stabilito dalla normativa regionale e provinciale (**comma 4**).

L'**articolo 12** individua come soggetti ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine il **responsabile della piscina**, il **responsabile della sicurezza dei bagnanti**, l'**assistente ai bagnanti** e il **responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione**.

L'**articolo 13** individua gli **obblighi in capo al responsabile della piscina**, specificando che questo è nominato con atto scritto dal gestore della piscina e che in caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal gestore

L'**articolo 14** disciplina le funzioni e i compiti del **responsabile della sicurezza dei bagnanti**.

L'**articolo 15 – commi 1-6** - disciplina le **funzioni dell'assistente ai bagnanti** e le modalità operative **dei sistemi di sorveglianza**.

Vengono specificate le **funzioni e la presenza a bordo vasca degli assistenti ai bagnanti** nelle diverse categorie di piscine (**commi 2-5**) e le condizioni per l'**attivazione di sistemi di sorveglianza con modalità diverse**, anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti (**comma 6**).

Viene prevista **un'adeguata informazione ai bagnanti** sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi nella vasca (**comma 7**).

L'**articolo 16** istituisce la figura del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, descrivendone le competenze, le responsabilità e i compiti.

L'**articolo 17** prevede l'adozione di un **regolamento interno** delle piscine per la disciplina dei rapporti con l'utenza in riferimento agli aspetti igienico-sanitari (**comma 1**). Il **contenuto e le modalità di pubblicazione** di tale regolamento sono disciplinati dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e di Bolzano; in ogni caso, il regolamento interno contiene informazioni relative all'**educazione sanitaria** e le **regole comportamentali** e di **igiene personale** (**comma 2**).

L'**articolo 18** definisce le modalità e il contenuto delle comunicazioni che il gestore della piscina deve obbligatoriamente inviare alle autorità competenti, a partire dalla prima apertura della stessa e ad ogni variazione degli elementi in esse descritti.

L'**articolo 19** stabilisce che i **controlli interni relativi alle piscine destinate a un'utenza pubblica** concernono l'**acqua di approvvigionamento**, quella **contenuta nella vasca o nel bacino** e le **condizioni di sicurezza dei bagnanti e igienico-sanitarie** degli ambienti e delle attrezzature della struttura (**comma 1**). Inoltre, prevede l'adozione di un **piano di autocontrollo** da parte del gestore della piscina per la prevenzione delle situazioni di pericolo (**comma 2**) e la **conservazione della documentazione** relativa a tale piano (**comma 3**). Dispone, poi, che il gestore della piscina deve applicare le disposizioni tecniche presenti nell'Allegato 1 al disegno di legge in commento per lo svolgimento dei **controlli analitici chimici e microbiologici** (**comma 4**) e che, nei casi di situazioni di non conformità riscontrate dai controlli interni, deve applicare le **misure correttive idonee al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza** (**comma 5**); in presenza di situazioni di non conformità che possono causare **rischi per la salute degli utenti**, il gestore provvede alla **chiusura della piscina** (**comma 6**). Infine stabilisce che rimangono **ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici**, previste dal [D.Lgs. n. 18 del 2023](#) (**comma 7**).

L'**articolo 20** dispone che i **controlli esterni**, effettuati mediante misurazioni e prelievi di campioni, hanno ad oggetto la **conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino** rispetto ai **requisiti individuati nell'Allegato 2** al disegno di legge in commento; l'**azienda sanitaria locale competente per territorio** provvede alla **verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine** (**comma 1**). Inoltre, stabilisce che la medesima azienda sanitaria locale, nello svolgimento di tali controlli, **può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, ferma restando la sua competenza per la gestione dei relativi risultati e per l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute umana (**comma 2**).

L'**articolo 21** specifica che l'ambito di applicazione del **Capo IV** (composto dal medesimo **articolo 21** e dagli **articoli da 22 a 26**) concerne le piscine domestiche. L'**articolo 21** prevede altresì che a tali piscine si applichino i requisiti dell'acqua di approvvigionamento stabiliti ai sensi dell'**articolo 6** del presente disegno di legge.

L'**articolo 22** stabilisce che le piscine domestiche debbano tenere una cassetta di pronto soccorso. A tal fine si applica il regolamento sul pronto soccorso aziendale, di cui al [decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388](#).

L'**articolo 23** disciplina i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e di sicurezza per la progettazione di piscine domestiche nonché i sistemi per garantire, in esse, condizioni di igiene e di sicurezza.

In particolare viene prevista l'applicazione dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 e UNI EN 16713 (**comma 1**), nonché della disciplina in materia di impianti recata dal D.M. 22 gennaio

2008, n. 37 (comma 2).

Sono inoltre previsti, quali requisiti finalizzati a garantire condizioni di igiene e di sicurezza, nonché a prevenire incidenti, la manutenzione periodica, la presenza di dotazioni di protezione, nonché specifici obblighi per il gestore della piscina (commi 3 e 4).

L'**articolo 24** prevede che il gestore della piscina domestica adotti un piano di autocontrollo e verifichi la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca ai requisiti stabiliti ai sensi dell'**articolo 6**. Il contenuto del piano suddetto è determinato dalle regioni o province autonome, con leggi e regolamenti, sulla base del contenuto dell'**allegato 1** al presente disegno di legge.

L'**articolo 25** prevede che i controlli esterni sulle piscine domestiche riguardino la conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca ai requisiti di cui all'**allegato 2** nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui al precedente **articolo 23, comma 3**. In merito ai controlli in oggetto, l'**articolo 25**, inoltre, richiama le disposizioni degli **articoli 20 e 27**; tale richiamo concerne l'attribuzione alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio del compito dello svolgimento dei medesimi controlli, la definizione dei relativi criteri e modalità e gli eventuali procedimenti sanzionatori successivi.

L'**articolo 26** pone in capo al gestore della piscina domestica l'obbligo di effettuare una comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio, al fine di avviare l'utilizzo della piscina medesima. Si demanda a leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome la definizione del contenuto della comunicazione in oggetto; essa deve comunque fornire almeno le informazioni di cui alle **lettere da a) ad e)** del **comma 1** del **presente articolo**.

L'**articolo 27** disciplina i compiti di vigilanza e controllo spettanti alle aziende sanitarie locali, nonché l'eventuale procedimento amministrativo sanzionatorio azionabile.

L'**articolo 28** prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento a determinati obblighi di comunicazione.

L'**articolo 29** disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del gestore della piscina nei casi di mancata assistenza o sorveglianza e di superamento del numero ammissibile di bagnanti e frequentatori.

L'**articolo 30** stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso.

L'**articolo 31** stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze igieniche e ambientali.

L'**articolo 32** prevede che, in caso di violazioni cui è possibile porre rimedio, l'avvio del procedimento sanzionatorio è preceduto dalla **diffida amministrativa** da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

L'**articolo 33** stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico del gestore della piscina domestica per omessa dotazione di dispositivi di protezione.

L'**articolo 34** detta le **disposizioni transitorie**, prevedendo che le norme della **legge in esame** si applicano alle **piscine realizzate successivamente alla data della sua entrata in vigore**. A quelle **già esistenti** alla medesima data continua invece ad applicarsi la **diversa normativa vigente** (cfr. *supra*, *premessa e quadro normativo*) nonché i **commi 2 e 3 del presente articolo (comma 1)**.

Il **comma 2** prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, i **gestori delle piscine destinate ad un'utenza pubblica** (categoria A, cfr. *supra*, art. 3, comma 2), provvedono ad assicurare l'assistenza ai bagnanti e le misure di sorveglianza secondo **le disposizioni di cui all'articolo 15**.

Il **comma 3** dispone che i gestori delle **piscine domestiche** (categoria B, cfr. *supra*, art. 3, comma 6), dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a **dotare le piscine già esistenti della cassetta di primo soccorso** di cui all'articolo 22 e di almeno **un salvagente anulare** ogni cento metri quadrati di superficie occupata o loro frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 23, comma 3.

Il **comma 4** dispone infine che il gestore della piscina che omette di assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza ai sensi del **comma 2** ovvero di adeguare le dotazioni di primo soccorso e di protezione ai sensi del **comma 3** è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000**.

L'**articolo 35** consente ad un **regolamento delegificante**, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'introduzione di **modifiche agli allegati 1 e 2 del disegno di legge in esame** nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'**articolo 36** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, trasmesso per il parere al Comitato in ragione della presenza, all'articolo 35, di un'autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 35 prevede che con regolamento di delegificazione possano essere apportate modifiche agli allegati 1 e 2 del provvedimento in esame, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute; tale disposizione sembra richiamare, sia pure implicitamente, l'analoga procedura disciplinata dall'articolo 226-bis del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), che pure consente la sostituzione degli allegati mediante regolamento; la disposizione in esame, tuttavia, diversamente da quanto previsto dal citato articolo 226-bis, richiama espressamente e correttamente il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di regolamenti di delegificazione; in proposito, poiché il menzionato comma 2, nell'autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, richiede che la legge abilitante abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia, *si valuti l'opportunità di individuare le relative norme regolatrici della materia, così da meglio orientare il Governo nell'esercizio del potere regolamentare in questione*.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 11, al comma 4, dispone che, nei casi di non coincidenza tra il numero massimo ammissibile di bagnanti o di frequentatori stabilito dalla licenza e quello individuato dalla normativa regionale o provinciale secondo quanto previsto "*dai commi 1 e 2 della presente legge*", trova applicazione il valore inferiore; *si valuti l'opportunità di fare riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo menzionato, non alla legge complessivamente intesa*.